



## **COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO**

*Provincia di Arezzo*

Registro degli Atti del Sindaco

**N. 29 del 12/09/2019**

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E INTRODUZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE ED USO DI SPRAY URTICANTI O SIMILARI OLTRE A DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'USO DI BOMBOLE DI GAS, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA FESTA DEL PERDONO 2019..**

AREA 1 - SERVIZI

### **IL SINDACO**

#### **PREMESSO CHE:**

dal giorno 12/09/2019 al giorno 16/09/2019 si svolgerà l'annuale manifestazione denominata "Festa del Perdono" che interesserà il Centro storico cittadino;

in particolare nei giorni dal 14, 15 e 16 settembre, detta manifestazione vede la presenza in varie strade e piazze di attività di intrattenimento unite ad attività di somministrazione di alimenti e bevande;

nelle precedenti edizioni questa manifestazione ha visto la presenza di numeroso pubblico;

#### **CONSIDERATO CHE :**

normalmente le bevande vengono vendute e/o somministrate in contenitori di vetro o lattine e che detti contenitori possono rappresentare pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica sia in caso di tafferugli o risse, sia in caso di semplice abbandono sul suolo pubblico;

l'utilizzo in presenza di affollamento di persone di spray urticanti o similari può creare seri problemi alla sicurezza degli intervenuti;

risulta inoltre necessario ridurre la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietandone lo stoccaggio delle stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione;

**CONSIDERATA** altresì la necessità di ridurre la presenza di bombole di gas sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande vietando lo stoccaggio delle stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione;

**RITENUTO opportuno** di dover procedere secondo quanto sopra al fine di assicurare la tutela della sicurezza dei cittadini in occasione delle iniziative programmate nella manifestazione denominata "Festa del Perdono" e più precisamente dalle ore 14.00 del giorno 15/09/2019 alle ore 24.00 del giorno 16/09/2019 prevedendo il divieto di vendita per asporto di somministrazione ed introduzione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici in contenitori di vetro e lattine di alluminio, di utilizzo di spray urticanti e similari e di deposito e di stoccaggio di bombole di gas;

**DATO ATTO** che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso alla competente Prefettura ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art. 54 del D.L.vo 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** l'art.7/bis del D.L.vo 18.08.2000 n.267;

### **ORDINA**

Dalle ore 14.00 del giorno 14 settembre 2019 alle ore 24.00 del giorno 16 settembre 2019 nelle seguenti strade e piazze:

**Corso Italia, Piazza Masaccio, Piazza Cavour, Via Mazzini, Via Alberti, Via Giovanni da S..Giovanni, Via Garibaldi, Via Rosai, Via XX Settembre, Via S.Lorenzo, Via della Madonna, Via Mannozi, Via C.Battisti, Piazza Matteotti, Largo Vetrai, Largo Ceramica, Piazza S.Antonio, Largo Andrea Del Bello, Vicoli e**

**Chiassi del centro storico, Via Papa Giovanni XXIII, Via Roma, Piazza della Libertà, Via Piave, Piazzale Matteotti, Via Torino, viale Diaz, Via P.Sansoni,**

1. è fatto divieto di vendita per asporto, somministrazione ed introduzione di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, in contenitori di vetro e lattine di alluminio.
2. è consentita la somministrazione e la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere compresi gli alcoolici, purché siano debitamente confezionati, in involucri di carta, plastica leggera o materiale equipollente chiusi.
3. è consentita la somministrazione di bevande di qualsiasi genere in deroga al punto 1, compresi gli alcoolici, ai soli avventori seduti ai tavoli, sia interni che esterni, degli esercizi di somministrazione di alimenti;
4. gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno vigilare affinché i consumatori lascino sul tavolo bicchieri di vetro, bottiglie e lattine, che saranno rimossi per lo smaltimento immediatamente al termine della consumazione.
5. gli addetti alla somministrazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno esporre nell'esercizio l'avviso delle sopraelencate disposizioni.
6. è fatto divieto a tutti coloro che interverranno alla manifestazione di che trattasi di utilizzo di spray urticanti e similari;
7. è fatto divieto di depositare sul suolo pubblico nei punti in cui si svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande bombole di gas e anche di stoccare le stesse su veicoli appositamente attrezzati, in numero superiore a quello strettamente necessario al funzionamento delle attrezzature utili alla somministrazione.

I trasgressori alle presenti disposizioni saranno soggetti, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga:

- Resa nota oltre che a norma di legge tramite pubblicazione all'albo pretorio, anche mediante avvisi sul sito internet e sugli spazi social del Comune di S.Giovanni V.no;
- Trasmessa al S.U.A.P. per informazione ed alle Associazioni di Categoria per l'opportuna divulgazione agli associati;
- Trasmessa alla Questura di Arezzo, alla Stazione Carabinieri ed al Corpo di Polizia Municipale.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della perfetta esecuzione della presente.

Il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Contro il presente atto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Arezzo entro 30 giorni decorrenti dalla notifica ai sensi dell'art.2 comma 1 del D.P.R. n.1199/1971 o in alternativa il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.104/2010.

San Giovanni Valdarno, li 12/09/2019

**Sottoscritta dal Sindaco**  
**VADI VALENTINA**  
**Con firma digitale**